Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 17 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto del 17 agosto 1941 dal quale risulta che il rimorchiatore n. 2, proveniente dalla Marina mercantile italiana col nome di « Nibbio », è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 27 giugno 1941 con la caratteristica n. 2;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5509 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore n. 2, di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 giugno 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 279

(8169)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna « Po ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1323 del 25 giugno 1936 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1936, dispensa 272ª, dal quale risulta che la motocisterna « Po » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5511 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocisterna « Po », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 278

(8166)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Paguro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1957, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Paguro » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dall'8 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/4 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Paguro », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 314

(8302)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna « Isonzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1948, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1948, dispensa 29ª, dal quale risulta che la motocisterna « Isonzo », proveniente dalla Marina

americana con denominazione « Y 77 », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1947;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5517 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocisterna « Isonzo », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 322

(8165)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.M. « 9906 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 1952 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.M. « 9906 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5520 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.M. « 9906 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 giugno 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 324

(8172)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Costituzione della riserva naturale integrale « Bosco Siro Negri », in Zerbolò.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, contenente disposizioni riguardanti gli interventi dello Stato in materia di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale e internazionale, tanto da sollecitare la istituzione di una apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita presso il Senato, per l'informazione scientifica nei due rami del Parlamento italiano;

Considerate le finalità delle riserve naturali istituite al fine di preservare particolari aspetti del territorio a molteplici fini scientifici, tecnici e culturali;

Constatato che l'Università di Pavia ha istituito con proprio decreto rettoriale 12 marzo 1970 la riserva naturale integrale « Bosco Siro Negri » le cui finalità corrispondono al contenuto ufficialmente riconosciuto delle riserve naturali, intese anche nel senso propugnato dalle organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa e l'Unione internazionale per la conservazione della natura (U.I.C.N.);

Considerata la richiesta dell'Università degli studi di Pavia di sottoporre la riserva suddetta al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine di armonizzare la gestione con quella delle altre riserve naturali fino ad ora costituite nel territorio della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

La riserva naturale integrale « Bosco Siro Negri » in comune di Zerbolò, di ettari 11, di proprietà dell'Università di Pavia, definita geograficamente come risulta dall'annesso rilievo planimetrico, viene posta sotto controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne delega l'esercizio al Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Alle spese ordinarie per la gestione della riserva naturale integrale del « Bosco Siro Negri » provvede l'Università di Pavia nei propri capitoli di bilancio.

Art. 3.

L'Università di Pavia con proprio atto interno stabilisce le modalità di gestione corrispondenti al contenuto del decreto rettoriale di istituzione della predetta riserva naturale in data 12 marzo 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Ubicazione della riserva naturale integrale « Bosco Siro Negri » dell'Università di Pavia

Riserva naturale integrale « Bosco Siro Negri » dell'Università di Pavia comune di Zerbolò (Pavia); F. XXVIII; part. 1, 2, 3, 4, 5; ha 11.

(7956)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria delle guardie di sanità del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di stabilire i programmi di esame concernenti i seguenti concorsi di ammissione in carriera:

a) concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri;

b) concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei segretari tecnici;

c) concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo delle assistenti sanitarie;

d) concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo del personale d'archivio;

e) concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei meccanografi;

f) concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dattilografi;

g) concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo delle guardie di sanità;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale nell'adunanza della sezione I del 18 giugno 1974 ha espresso al riguardo il parere numero 17/74;

Decreta:

I programmi concernenti i concorsi indicati in premessa sono stabiliti come segue:

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonchè di eventuali prove facoltative.

1ª PROVA SCRITTA

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

2ª PROVA SCRITTA

Ragioneria pubblica e privata.

Computisteria.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritte.

b) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.

c) Nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

d) Elementi di diritto civile: libro terzo (della proprietà), libro quarto (delle obbligazioni), libro quinto (del lavoro) del codice civile.

e) Nozioni sulla legge cambiaria e fallimentare.

f) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2) Elementi di statistica.

3) Calcolo meccanico.

4) Dattilografia.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei segretari tecnici

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonchè di eventuali prove facoltative.

1ª PROVA SCRITTA

Nozioni di igiene:

aria: composizione, inquinamenti e viziatura; condizioni per una buona aereazione degli ambienti confinanti;

acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione;

suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti;

alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni: il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande;

igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica;

igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali degli ospedali; ospedali generali e ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi. Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali:

cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardio-vascolari, intossicazioni da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2ª PROVA SCRITTA

Elementi di diritto pubblico:

concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta cen-

trale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali;

cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritte.

b) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

c) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali).

d) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizione numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione. Movimento della popolazione: naturale ed artificale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera: conversazione; lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2) Dattilografia.

3) Stenografia.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo delle assistenti sanitarie

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonchè di eventuali prove facoltative.

1ª PROVA SCRITTA

L'assistenza sanitaria e sociale.

2ª PROVA SCRITTA

Le malattie infettive acute e le malattie sociali.

Le malattie del lavoro.

Le tossicosi.

COLLOQUIO

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.

3) Nozioni di diritto sanitario.

4) Elementi di statistica demografica e sanitaria.

PROVE FACOLTATIVE

1) Dattilografia.

2) Stenografia.

3) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo del personale d'archivio

Il programma di esame consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonché eventuali prova facoltative.

PROVA SCRITTA

Composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

PROVA PRATICA

Dattilografia (copiatura a macchina di un brano).

COLLOQUIO

a) Nozioni elementari di diritto pubblico.

b) Nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

c) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive.

d) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

e) Disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi.

PROVE FACOLTATIVE

1) Stenografia.

2) Calcolo meccanico.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei meccanografi

Il programma d'esame consta di una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

PROVA SCRITTA

Composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

PROVA PRATICA SU MEZZI MECCANOGRAFICI

La prova pratica su mezzi meccanografici — a livello di carriera esecutiva — la cui durata non può essere inferiore a 30 minuti, viene disciplinata secondo i mezzi meccanografici prescelti nel bando di concorso.

COLLOQUIO

1) Nozioni elementari di diritto pubblico.

2) Nozioni elementari di statistica.

3) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dattilografi

Il programma d'esame consta di una prova scritta, una prova pratica e un colloquio, nonché di eventuali prove facoltative.

PROVA SCRITTA

Composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

PROVA PRATICA

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Du-

rata del saggio: 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del termine.

COLLOQUIO

a) Nozioni elementari di diritto pubblico.

b) Nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

c) Elementi di geografia fisica e politica d'Italia.

d) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

PROVE FACOLTATIVE

1) Stenografia.

2) Lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo delle guardie di sanità.

Il programma d'esame consta di una prova pratica di idoneità tecnica comprendente:

A) modalità di prelevamento di campioni di alimenti e di bevande, con compilazione del relativo processo verbale;

B) svolgimento pratico delle comuni operazioni di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7684)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1974.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Eredi Zanello, in Palazzolo dello Stella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, numero 1273 del 9 dicembre 1969;

Accertato che l'impresa elettrica Eredi Zanello a partire dal 1964 ha cessato di produrre energia elettrica e che da tale anno distribuisce energia acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica come risulta dai dati, relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa, in possesso dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Udine;

Considerato che l'impresa predetta svolge in atto attività di mera distribuzione di energia elettrica;

Considerato che l'attività predetta, in assenza del requisito della conduzione di impianti propri per la produzione di energia elettrica, non dà titolo all'esonero dal trasferimento all'E.N.E.L., contemplato al n. 6, lettera *a*), e al n. 8 dell'art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato altresì che il proseguimento dell'anzidetta attività di distribuzione dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che tale situazione lesiva deve essere rimossa a termine del richiamato art. 1 della legge predetta;

Ritenuto che l'impresa elettrica Eredi Zanello, con sede in Palazzolo dello Stella (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Eredi Zanello, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione agli Eredi Zanello, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8364)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Determinazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1974;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

scadenza trimestrale 5,00%
scadenza semestrale 6,00%
scadenza annuale 7,50%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8105)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Modificazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1974;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati nel decreto ministeriale del 22 aprile 1974 citato in premessa, vengono modificati nel modo seguente:

buoni vincolati a 6 mesi . . 6,00%
buoni vincolati a 12 mesi 7,50%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8106)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Considerato che il dott. Edvino Miglia, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato collocato a riposo anticipato, a domanda;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Angelo Vagliani è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Edvino Miglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8229)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale del 4 agosto 1969 e modificato con decreti ministeriali del 16 ottobre 1970, del 22 dicembre 1971 e del 3 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1971, con il quale il cav. gr. cr. dott. Nicola Mitolo venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il dott. Nicola Mitolo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 17 settembre 1974;

Decreta:

L'avv. Mauro Pennacchio è nominato presidente della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8392)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 19 e 20 aprile 1974 alla società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Antonio Stame in data 11 ottobre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Michele Giorgini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8230)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio di Gavardo, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1973, n. 270, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio di Gavardo, con sede in Milano, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio di Gavardo, con sede in Milano, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8327)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio di Gavardo, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1973, n. 270, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio di Gavardo, con sede in Milano, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 gennaio 1973;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio di Gavardo, con sede in Milano, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Sconocchia Giovanni, residente in Orte, distretto notarile di Viterbo, dal 6 novembre 1974.

Caggianelli Girolamo, residente in Foggia, dal 16 novembre 1974

(7998)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 308 del 13 agosto 1974 relativa all'importazione in definitiva e al deposito vincolato infruttifero.

(7999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2756, è stato approvato l'atto n. 93780 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giusti Domenica, nata il 14 maggio 1923 a Lettomanoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Manoppello, estesa a mq 36, riportata in catasto alla particella n. 577 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il numero 126.

(8055)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2755, è stato approvato l'atto n. 93779 di rep. del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colucci Assunta, nata il 26 febbraio 1914 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Manoppello, estese mq 4.590, riportate in catasto alle particelle numeri 58 parte, 59 parte e 853 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 26 e 27.

(8056)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

La data *26 maggio 1972* apposta nel decreto di vincolo panoramico della fascia litoranea a nord della penisola di Sinis, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1973, deve intendersi rettificata in *29 maggio 1972.*

(8263)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vicopisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Vicopisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3908/M)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.092.880, per la copertura del disavanzo ceonomico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3909/M)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.627.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3910/M)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.495.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3911/M)

Autorizzazione al comune di Alagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Alagna (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3912/M)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.362.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3913/M)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.844.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3914/M)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.157.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3915/M)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.875.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3916/M)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Brugnato (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.795.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3917/M)

Autorizzazione al comune di Armo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Armo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3918/M)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.306.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3919/M)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.486.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3920/M)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.645.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3921/M)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.924.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3922/M)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1974, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.035.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3924/M)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1974, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 186.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3906/M)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1974, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.263.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3900/M)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1974, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3901/M)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3902/M)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.840.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3903/M)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3904/M)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.847.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3905/M)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3907/M)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.936.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3923/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 14 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,50	669,50	669,30	669,50	669,50	669,40	669,35	669,50	669,50	669,50
Dollaro canadese	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,70	681,40	681,75	681,75	681,70
Franco svizzero	229,72	229,72	229,20	229,72	229,72	229,70	229,25	229,72	229,72	229,70
Corona danese	110,59	110,59	110,30	110,59	110,59	110,60	110,50	110,59	110,59	110,55
Corona norvegese	121,51	121,51	121,50	121,51	121,51	121,50	121,40	121,51	121,51	121,50
Corona svedese	151,99	151,99	151,80	151,99	151,99	151,95	152 —	151,99	151,99	151,95
Fiorino olandese	251,05	251,05	250,50	251,05	251,05	251,05	250,80	251,05	251,05	251 —
Franco belga	17,25	17,25	17,24	17,25	17,25	17,25	17,23	17,25	17,25	17,25
Franco francese	141,33	141,33	141,30	141,33	141,33	141,30	141,19	141,33	141,33	141,30
Lira sterlina	1562,90	1562,90	1565 —	1562,90	1562,90	1562,90	1562,90	1562,90	1562,90	1562,90
Marco germanico	259,25	259,25	258,90	259,25	259,25	259,20	258,30	259,25	259,25	259,25
Scellino austriaco	36,26	36,26	36,21	36,26	36,26	36,25	36,19	36,26	36,26	36,25
Escudo portoghese	26,34	26,34	26,26	26,34	26,34	26,35	26,29	26,34	26,34	26,30
Peseta spagnola	11,68	11,68	11,69	11,68	11,68	11,68	11,67	11,68	11,68	11,65
Yen giapponese	2,2405	2,2405	2,25	2,2405	2,24	2,24	2,2375	2,2405	2,24	2,24

Media dei titoli del 14 ottobre 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	92,200
Redimibile 3,50 % 1934	100,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,700
» 5 % (Ricostruzione)	86,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,750
» 5 % (Città di Trieste)	84,725
» 5 % (Beni esteri)	84,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,875
» 5,50 % » » 1968-83	83,150
» 5,50 % » » 1969-84	87,150
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	82,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,800
» poliennali 7 % 1978	92,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	669,425
Dollaro canadese	681,575
Franco svizzero	229,485
Corona danese	110,545
Corona norvegese	121,455
Corona svedese	151,995
Fiorino olandese	250,925
Franco belga	17,24
Franco francese	141,26
Lira sterlina	1562,90
Marco germanico	258,775
Scellino austriaco	36,225
Escudo portoghese	26,315
Peseta spagnola	11,675
Yen giapponese	2,239

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1973 al 31 agosto 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso)

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	SAMA e PTOM (1)
10.06		Riso:		
		A. risone o riso semigreggio:		
		I. risone:		
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero
		II. riso semigreggio:		
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:		
		I. riso semilavorato:		
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	zero	zero
		II. riso lavorato:		
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	zero	zero
	10.06-500	C. rotture	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(7922)

Supplementi prelievo applicabili dal 1° maggio 1974 al 7 luglio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1071/74, n. 1104/74, n. 1499/74 e n. 1552/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-5-1974 al 16-6-1974	dal 17-6-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 7-7-1974
01.03		Animali vivi della specie suina:			
		A. delle specie domestiche:			
		II. altri:			
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	2.349,60 (*a*)	2.349,60 (*a*)	4.806,00 (*a*)
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	2.705,60 (*b*)	2.705,60 (*b*)	4.806,00 (*b*)
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:			
		A. carni:			
		III. della specie suina:			
		a. domestica:			
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.560,00 (*c*)	3.560,00 (*c*)	6.408,00 (*c*)
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . .	5.553,60 (*d*)	5.553,60 (*d*)	8.010,00 (*d*)
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	4.343,20 (*d*)	4.343,20 (*d*)	7.209,00 (*d*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-5-1974 al 16-6-1974	dal 17-6-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 7-7-1974
02.01 (*segue*)	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate . . .	5.767,20 (*d*)	5.767,20 (*d*)	8.010,00 (*d*)
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	3.132,80	3.132,80	4.806,00
		6. altre:			
	02.01-481	aa. disossate e congelate	5.767,20	5.767,20	8.010,00
	02.01-470 02.01-485	bb non nominate	5.767,20	5.767,20	8.010,00
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
		A. lardo:			
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . .	7.120,00	7.120,00	8.010,00
	02.05-105	II. secco o affumicato	7.120,00	7.120,00	8.010,00
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:			
		B. della specie suina domestica:			
		I. carni:			
		a. salate o in salamoia:			
	02.06-110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.560,00	3.560,00 (*e*)	4.005,00 (*e*)
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:			
	02.06-130	aa. mezzene bacon	3.560,00	3.560,00 (*e*)	4.005,00 (*e*)
	02.06-160	bb. tre quarti anteriori	3.560,00	3.560,00 (*e*)	4.005,00 (*e*)
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali . . .	3.560,00	3.560,00 (*e*)	4.005,00 (*e*)
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati . . .	5.553,60	5.553,60	6.247,80
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	4.343,20	4.343,20	4.886,10
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	5.767,20	5.767,20	6.488,10
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	3.132,80	3.132,80	3.524,40
	02.06-390	7. altre	5.767,20	5.767,20	6.488,10
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		B. altre:			
		III. non nominate:			
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:			
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
	16.02-310 16.02-330	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti . .	—	7.120,00	8.010,00
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	—	7.120,00	8.010,00
	16.02-390	cc. altre	—	3.560,00	4.005,00

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Romania.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Polonia, Romania e Bulgaria.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Austria.
(*d*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Ungheria e Bulgaria.
(*e*) Per i prodotti originari della Svezia o della Repubblica del Sud Africa il supplemento prelievo è:
per il periodo dal 17 giugno al 23 giugno 1974 L. 7.120,00 per 100 kg;
per il periodo dal 24 giugno al 7 luglio 1974 L. 8.010,00 per 100 kg;

(7495)

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 30 giugno 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma del regolamento (CEE) n. 1753/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo			
			dall'1-7-1973 al 31-10-1973	dall'1-11-1973 al 31-12-1973	dall'1-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 30-6-1974
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:				
		A. barbabietole da zucchero:				
	12.04-110	I. fresche	6.450,00	6.708,00	6.996,96	7.347,84
	12.04-130	II. disseccate o in polvere	22.175,00	23.062,00	24.055,44	25.261,76
	12.04-300	B. canne da zucchero	4.437,50	4.615,00	4.813,80	5.055,20

(8002)

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 2 marzo 1974 al 12 aprile 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 516/74, n. 558/74, n. 596/74, n. 642/74, n. 730/74, n. 783/74 e n. 812/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2-3-1974 al 3-3-1974	dal 4-3-1974 al 14-3-1974	dal 15-3-1974 al 7-4-1974	dall'8-4-1974 al 12-4-1974
11.08-A I	11.08-110	Amido di granturco . . .	4.327,54	4.327,54	4.327,54	4.327,54
11.08-A III	11.08-300	Amido di frumento . .	8.022,82	8.190,85	8.190,85	8.358,17
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	4.327,54	4.327,54	4.327,54	4.327,54
11.08-A V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	4.327,54	4.327,54	4.327,54	4.327,54
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	14.587,46	15.091,55	14.892,19	15.196,93
11.09 B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	14.587,46	15.091,55	14.892,19	15.196,93
17.02 B I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.644,74	5.644,74	5.644,74	5.644,74
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.327.54	4.327,54	4.327,54	4.327,54
17.02 B II a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.644,74	5.644,74	5.644,74	5.644,74
17.02 B II b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.327,54	4.327,54	4.327,54	4.327,54
17.05 B I	17.05-401	Glucosio, aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.644,74	5.644,74	5.644,74	5.644,74
17.05 B II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.327,54	4.327.54	4.327.54	4 327,54
23.03 A I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolate sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso	5.375,60	5.375,60	5.375,60	5.375,60

(7703)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 9, in data 25 settembre 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli: modificazioni e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 8, in data 10 luglio 1974).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 5, in data 24 aprile 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per gli acidi nucleici, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 5, in data 24 aprile 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la genetica evoluzionistica, Roma.

Concorso, per titoli, a due posti di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 5, in data 20 aprile 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 5, in data 24 aprile 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 5, in data 24 aprile 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la nucleazione degli aerosoli, Roma: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 6, in data 31 maggio 1974).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio tecnico immobiliare, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 9 novembre 1974, ad eccezione dei bandi di concorso relativi alla riapertura dei termini e modificazioni e proroga i cui termini scadranno il 25 ottobre 1974.

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(8295)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 30 novembre 1973 e modificata con decreto ministeriale 3 gennaio 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Morelli Gennaro, nato a Taranto il 3 ottobre 1940 . . . . punti 100 su 100
2. Aloia Licia, nata a Minturno il 24 maggio 1928 . . . . » 98 »
3. Bisesti Vincenzo, nato a Napoli il 10 dicembre 1934 . . . . » 98 »
4. Taglialatela Giuseppe, nato a Giugliano il 28 agosto 1930 . . . . » 98 »
5. Arbore Saverio, nato ad Andria il 26 dicembre 1937 . . . . » 96 »
6. Cerciello Giulio Cesare, nato a Nola il 1° agosto 1939 . . . . » 96 »
7. Numo Raffaele, nato a Bari il 28 settembre 1939 . . . . » 96 »
8. Librizzi Luigi, nato a Collesano il 20 gennaio 1936 . . . . » 95 »
9. Piancone Renato Michele, nato a Torremaggiore il 26 agosto 1940 . . . » 95 »
10. Mancuso Luigi, nato a Palermo il 6 luglio 1941 . . . . » 94 »
11. Ricciuti Francesco, nato a Voglio Basilicata il 19 gennaio 1937 . . . . » 94 »
12. Storti Giuseppe, nato a Napoli il 7 ottobre 1926 . . . . » 94 »
13. Galasso Domenico, nato a Zaccamopoli il 28 febbraio 1942 . . . . . . » 93 »
14. Panella Carmine, nato a Locorotondo il 6 agosto 1942 . . . . » 93 »
15. Di Leo Roberto, nato a Ribera il 23 settembre 1940 . . . . punti 92 su 100
16. Carleo Renato, nato a Napoli il 13 novembre 1941 . . . . » 91 »
17. Dell'Aera Pietro, nato a Napoli il 19 agosto 1928 . . . . » 91 »
18. Albano Vincenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1932 . . . . » 90 »
19. Cesareo Errico, nato a Pagani il 22 marzo 1940 . . . . » 90 »
20. Claar Giovanni Massimiliano, nato a Napoli il 10 dicembre 1942 . . . » 90 »
21. Ginevra Salvatore, nato a Caltanissetta il 6 agosto 1936 . . . . . . » 90 »
22. Delli Carri Antonio Arnaldo, nato a Foggia il 3 agosto 1937 . . . . » 89 »
23. Diener Carmine, nato a Napoli il 6 ottobre 1937 . . . . » 89 »
24. Nardelli Giovanni Maria, nato a Fasano il 31 maggio 1938 . . . . . » 89 »
25. Savino Antonio, nato a Candela il 2 ottobre 1928 . . . . » 89 »
26. Pane Gaetano, nato a Ercolano il 12 marzo 1939 . . . . » 88 »
27. Siciliano Antonio, nato ad Avellino il 4 luglio 1939 . . . . » 88 »
28. Bucciero Gaetano, nato a Napoli il 5 ottobre 1930 . . . . » 87 »
29. Di Ciommo Antonio, nato a Lavello il 25 gennaio 1930 . . . . . . » 87 »
30. Manes Luigi, nato a Napoli il 4 aprile 1930 . . . . » 87 »
31. Scognamiglio Michele, nato a Napoli il 1° gennaio 1939 . . . . . . » 87 »
32. Durasco Renato, nato a Napoli il 30 giugno 1935 . . . . » 86 »
33. Forte Luigi, nato a Sesto Campano il 4 luglio 1932 . . . . » 86 »
34. Gennari Antonio, nato a Monteforte Irpino il 18 dicembre 1939 . . . . » 86 »
35. Gigliotti Tullio, nato a Napoli il 5 dicembre 1935 . . . . » 86 »
36. Manfredi Mariano, nato a Cosenza il 7 maggio 1937 . . . . » 86 »
37. Rescinito Aldo, nato a Sant'Arsenio il 13 ottobre 1939 . . . . . . » 86 »
38. Carrozzo Mario, nato a Bari il 22 gennaio 1938 . . . . » 85 »
39. Cosentino Antonio, nato a Corigliano Calabro il 4 maggio 1935 . . . » 85 »
40. Lattanzi Vincenzo, nato a Bari il 18 gennaio 1942 . . . . » 85 »
41. Manghisi Onofrio Giuseppe, nato a Castellana Grotte il 28 gennaio 1940 . . » 85 »
42. Ottaviano Ignazio, nato a Ragusa il 22 maggio 1941 . . . . » 85 »
43. Buono Giovanni, nato a Napoli il 20 marzo 1940 . . . . » 84 »
44. Di Fresco Pietro, nato a Palermo il 15 dicembre 1939 . . . . . . » 84 »
45. Pecchillo Ferdinando, nato a Potter Ave (USA), il 24 settembre 1927 . . » 84 »
46. Procaccio Pasquale, nato a Triggiano il 23 marzo 1939 . . . . . . » 84 »
47. Spadola Giuseppe, nato a Modica il 21 agosto 1937 . . . . » 84 »
48. Carini Vittorio, nato a Lentini il 5 marzo 1941 . . . . » 83 »
49. Cutino Carlo, nato a Napoli il 21 aprile 1928 . . . . » 83 »
50. Nicoletti Antonino, nato a Resuttano il 12 aprile 1935 . . . . . . » 83 »
51. Della Sala Alfonso, nato a Forino il 24 gennaio 1933 . . . . . . » 82 »
52. Gigante Biagio, nato a Novoli il 1° gennaio 1939 . . . . » 82 »
53. Iasevoli Vincenzo, nato a Pomigliano d'Arco il 3 settembre 1938 . . . » 82 »
54. Lampasi Domenico, nato a Curinga l'8 novembre 1929 . . . . » 82 »

55. Marotta Renato, nato a Napoli il 3 agosto 1928 . . punti 82 su 100
56. Muscogiuri Antonio, nato a Bari il 5 ottobre 1941 . . . » 82 »
57. Pagano Mario, nato a Roma il 17 febbraio 1938 . . . . » 82 »
58. Ricci Mario, nato ad Avellino il 14 febbraio 1933 . . . » 82 »
59. Salmeri Giuseppe, nato a Cesarò il 28 novembre 1931 . . » 82 »
60. Valentini Nicola, nato a Cerchiara di Calabria il 29 gennaio 1921 . . . » 82 »
61. Zuzzaro Antonio, nato a Foggia il 18 marzo 1938 . . . . » 82 »
62. Ammendola Alfonso, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 10 giugno 1931 . » 81 »
63. Cataldi Vittorio, nato a Cosenza il 19 giugno 1938 . . . » 81 »
64. Cucurachi Paolo, nato a Caprarica di Lecce il 25 gennaio 1934 . . » 81 »
65. Maiorano Giuseppe, nato a Bari il 31 marzo 1938 . . . » 81 »
66. Martinelli Giuseppe, nato a Napoli l'11 maggio 1936 . . . » 81 »
67. Quarta Carlo, nato a Galatina il 30 dicembre 1935 . . . » 81 »
68. Ragone Giuseppe, nato ad Altamura il 7 luglio 1937 . » 81 »
69. Ricchio Salvatore, nato a Cosenza il 3 giugno 1937 . . . » 81 »
70. Russo Alfonso, nato a S. Giorgio a Cremano il 4 agosto 1938 . . » 81 »
71. Buonfantino Francesco, nato a Napoli il 24 agosto 1937 . . » 80 »
72. Diamante Aldo, nato a Siracusa il 7 settembre 1937 . . . » 80 »
73. Didonato Francesco, nato a Palagiano l'11 settembre 1937 . » 80 »
74. Gaio Mario, nato a Torre del Greco il 30 marzo 1938 . . » 80 »
75. Iaia Eugenio, nato a Mesagne il 30 aprile 1931 . . . . » 80 »
76. Mancone Giovanni, nato a Taranto il 17 aprile 1935 . . » 80 »
77. Putignano Angelo, nato a Noci il 4 marzo 1941 . . . . . . » 80 »
78. Parisi Angelo Michele, nato a Bitonto il 16 luglio 1926 . . . . » 79 »
79. Sanfratello Filippo, nato a Palermo il 18 luglio 1933 . . . . . » 79 »
80. Antoci Raffaele, nato a Ragusa il 18 luglio 1927 . . . . . » 78 »
81. Calvano Vittorio, nato ad Aversa l'11 gennaio 1929 . . . » 78 »
82. Caputo Francesco, nato a Napoli il 1° agosto 1937 . . . . . » 78 »
83. Cerqua Raffaele, nato a Napoli il 2 maggio 1938 . . . . . . » 78 »
84. Ciraolo Ottavio, nato a Messina il 22 novembre 1935 . . . » 78 »
85. Colicchia Antonino, nato a Trapani il 23 agosto 1931 . . . » 78 »
86. Costagliola Antonio, nato a Napoli il 9 giugno 1934 . » 78 »
87. Dell'Anna Alfonso, nato a Lecce l'11 gennaio 1941 . . » 78 »
88. Dell'Olio Giovanni, nato a Napoli il 31 gennaio 1932 . . » 78 »
89. Di Mase Giuseppe, nato a Paternò il 9 febbraio 1935 . . . . » 78 »
90. Iaccarino Paolo, nato a Nola il 2 settembre 1936 . . . . » 78 »
91. Improta Mario, nato a Napoli il 27 ottobre 1936 . » 78 »
92. Lega Giuseppe, nato a Carmiano il 26 febbraio 1939 . . . » 78 »
93. Mulè Antonio, nato a Gela il 29 ottobre 1933 . . . . . » 78 »
94. Narciso Giuseppe, nato ad Andria il 25 dicembre 1938 . . . . » 78 »
95. Pellegrini Alfredo, nato a Longobardi il 22 marzo 1935 . . . . . . punti 78 su 100
96. Polito Carlo, nato a Villammare il 23 aprile 1940 . . . . » 78 »
97. Romano Angelo Domenico, nato a Palermo il 25 settembre 1940 . . . » 78 »
98. Ruocco Salvatore, nato a Napoli il 5 agosto 1936 . . . . » 78 »
99. Balestrieri Michele, nato a Napoli-Ponticelli il 19 giugno 1939 . . . . . » 77 »
100. De Caprio Mario, nato a Caserta l'8 settembre 1934 . . . . » 77 »
101. Alagna Vito, nato a Marsala il 14 aprile 1934 . . . . » 76 »
102. Autoriello Gennaro, nato a Napoli il 4 novembre 1925 . . . . . . » 76 »
103. Cassandro Angelo Lorenzo, nato a Venosa il 28 novembre 1936 . . . . » 76 »
104. Marzano Augusto, nato a Reggio Calabria il 24 marzo 1935 . . . . » 76 »
105. Cutaia Gaetano, nato a Caltanissetta il 15 settembre 1939 . . . . . » 75 »
106. De Iorio Antonio, nato a Napoli il 26 ottobre 1933 . . . . » 75 »
107. Giannattasio Filippo, nato a Giffoni sei Casali il 1° febbraio 1930 . . . . » 75 »
108. Pino Giuseppe, nato a Siracusa il 13 agosto 1939 . . . . » 75 »
109. Primiceli Salvatore, nato a Lecce l'11 ottobre 1936 . . . . » 75 »
110. Amendola Carlo, nato a Fossombrone il 21 novembre 1926 . . . . . » 74 »
111. Biagi Mario, nato a Napoli il 21 aprile 1931 . . . . » 74 »
112. Del Core Giuseppe, nato a Bari il 4 marzo 1930 . . . . » 74 »
113. Drago Salvatore, nato a Siracusa il 6 luglio 1929 . . . . » 74 »
114. Gallo Vincenzo, nato a Casalbore il 26 ottobre 1923 . . . . » 74 »
115. Nicito Mario, nato a Crotone il 26 maggio 1940 . . . . » 74 »
116. Peluso Ciro, nato a Napoli il 28 settembre 1936 . . . . » 74 »
117. Arpino Enrico, nato a Napoli l'8 luglio 1933 . . . . » 73 »
118. De Rensis Lucio, nato a Cava dei Tirreni il 26 giugno 1941 . . . . . » 73 »
119. Mancini Giuseppe, nato a Napoli il 4 novembre 1930 . . . . » 73 »
120. Rossi Marco, nato a Lecce il 13 marzo 1929 . . . . » 73 »
121. Serinelli Alfredo, nato a Torchiarolo il 22 febbraio 1930 . . . . . » 73 »
122. Cannone Nunzio, nato ad Andria il 23 maggio 1936 . . . . » 72 »
123. Florio Gerardo, nato a Cosenza il 21 novembre 1936 . . . . » 72 »
124. Tafaro Emilio, nato a Minervino Murge il 17 novembre 1940 . . . . » 72 »
125. Dolei Laura, nata a Napoli il 10 ottobre 1930 . . . . » 71 »
126. Leporace Luigi Alghisio Carmine, nato a S. Marco Argentano il 15 luglio 1929 » 71 »
127. Lo Cicero Manlio, nato ad Agrigento il 12 aprile 1935 . . . . » 71 »
128. Villone Pasquale, nato a S. Mauro Forte il 31 luglio 1928 . . . . . » 71 »
129. Cirillo Luigi, nato a Torre del Greco il 1° febbraio 1937 . . . . . . » 70 »
130. Frisina Nicola, nato a Oppido Mamertina l'8 gennaio 1938 . . . . . . » 70 »
131. Rivetti Luigi, nato ad Arienzo il 1° gennaio 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8072)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **36**.

Norme transitorie per la conduzione del demanio e del patrimonio agricolo e forestale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non si sarà provveduto alla disciplina organica della materia con legge regionale, la gestione delle foreste che saranno consegnate dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dei terreni agricoli e forestali da essa eventualmente acquistati o ad essa comunque pervenuti, è effettuata in base alle norme che regolano l'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, istituita col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, titolo IV, modificato dalla legge 5 gennaio 1933, n. 30, contenute nel regolamento di gestione approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione, al comitato amministrativo ed al direttore generale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono esercitate dalla giunta regionale. Il personale del Corpo forestale dello Stato impiegato, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, per la conduzione dei beni indicati nel comma precedente conservano le attribuzioni loro riconosciute dalle citate leggi.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al cap. 21550 del bilancio di previsione per l'anno 1974 che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella n. 1 - per l'anno finanziario 1974, viene introdotta la seguente variazione:

Capitoli da istituire:

Titolo III. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 4ª - *Proventi dei beni della Regione*

Cap. 05000. — Proventi del demanio e del patrimonio agricolo e forestale L. 100.000.000

Nello stato di previsione della spesa - tabella n. 2 - per l'anno finanziario 1974, vengono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli da ridurre:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 230.000.000

Capitoli da istituire:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione 4ª - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 21550. — Spese per la conduzione del demanio e del patrimonio agricolo e forestale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) L. 330.000.000

RIEPILOGO

Capitolo da ridurre	L.	230.000.000
Capitolo da istituire	»	330.000.000
Differenza in aumento . . .	L.	100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 10 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 6 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **37**.

Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

La Regione interviene per favorire il ripristino delle imprese artigiane, delle imprese commerciali iscritte negli elenchi della cassa mutua, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di consumo colpite da eventi calamitosi.

La Regione interviene inoltre nelle spese per la riparazione di fabbricati di proprietà privata colpiti da calamità naturali e destinati ad uso di abitazione, attività artigianali e commerciali.

La delimitazione delle zone colpite da calamità naturali ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è deliberata dal consiglio regionale.

Titolo II

CONTRIBUTI PER MACCHINE, SCORTE, ATTREZZATURE E MERCI IN LAVORAZIONE ED IN MAGAZZINO

Art. 2.

La Regione concede contributi a fondo perduto a imprese artigiane e loro cooperative e consorzi, alle cooperative di produzione e lavoro, alle cooperative di consumo, nonchè agli esercenti il commercio, singoli od associati, iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza della cassa mutua commercianti, per la ricostituzione di macchine, scorte, attrezzature e merci in lavorazione ed in magazzino, danneggiate da calamità naturali.

Il contributo è concesso nella misura massima del 70% della spesa di cui al comma precedente e per la sola parte di essa superiore a L. 200.000. Tale contributo non potrà comunque superare le L. 600.000 per ogni impresa beneficiaria.

Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile, fino al raggiungimento della percentuale prevista nel comma precedente, con ulteriori contributi in conto capitale concessi per le medesime finalità.

E' inoltre cumulabile con contributi in conto interessi a qualsiasi titoli percepiti, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 3.

La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge che abbiano subìto danno superiore a L. 2.000.000.

Il contributo è concesso nella misura annua del 5% su mutui contratti dal richiedente fino ad un importo massimo complessivo di L. 7.000.000 e di durata massima di 10 anni.

Tale contributo non è cumulabile con quello previsto nel precedente art. 2. E' invece cumulabile con i contributi in conto interessi concessi da altri enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al tasso del 3 per cento.

Titolo III
CONTRIBUTI PER IMMOBILI

Art. 4.

La Regione concede contributi a fondo perduto ai proprietari di fabbricati destinati ad uso di abitazione, attività artigianali e commerciali, per la riparazione dei danni causati da calamità naturali.

Il contributo è concesso nella misura massima del 70% della spesa di cui al comma precedente e per la sola parte di essa superiore a L. 200.000. Tale contributo non potrà comunque superare le L. 1.000.000 per ogni proprietario.

Art. 5.

La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 4 che abbiano subìto un danno superiore a L. 3,000.000.

Il contributo è concesso nella misura annua del 5% sui mutui contratti dal richiedente per un importo massimo di L. 10.000.000 e di durata massima di 10 anni.

Tale contributo non è cumulabile con quello previsto nel precedente art. 4. E' invece cumulabile con i contributi in conto interesse concessi da altri Enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al tasso del 3 per cento.

Dalle provvidenze di cui al titolo III della presente legge sono esclusi i proprietari di immobili il cui ultimo reddito, definitivamente accertato, ai fini delle imposte complementari o delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sia superiore a L. 4.000.000.

Titolo IV
NORME COMUNI

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi sono indirizzate alla giunta regionale e presentate al sindaco del comune ove è localizzata l'azienda colpita da calamità.

Alla domanda, nella quale deve essere dichiarato se l'azienda ha richiesto, intenda richiedere od ha ottenuto contributi aventi le medesime finalità in base ad altre leggi o provvedimenti, vanno allegati i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o alla separata sezione per i consorzi, ovvero certificato di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza della cassa mutua commercianti o certificato di iscrizione all'albo delle cooperative;

b) preventivo di spesa per la ricostruzione delle scorte, macchinari, attrezzature e merci in lavorazione e in magazzino, distrutte e danneggiate, ovvero per la riparazione degli immobili;

c) ai fini del contributo di cui al titolo III, articoli 4 e 5, dichiarazione del competente ufficio distrettuale della imposta dalla quale risulti il reddito definitivamente accertato.

Art. 7.

Il rilevamento e la valutazione dei danni subìti e in genere gli accertamenti istruttori sulle domande presentate sono eseguiti dal comune, il quale potrà chiedere la collaborazione degli uffici del genio civile.

Al termine dell'istruttoria di ogni singola domanda il sindaco trasmette gli atti alla giunta regionale, unendovi il proprio parere sulla sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.

Art. 8.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale e, se in conto capitale, sono liquidati direttamente al richiedente; se in conto interessi, sono liquidati all'istituto di credito mutuante, alle scadenze e con le modalità indicate in apposita convenzione tra la Regione e l'istituto di credito stesso.

Nella concessione del contributo regionale, qualora le domande di richiesta superino le disponibilità stanziate, la precedenza è data alle cooperative e consorzi, secondo l'ordine determinato dalla gravità dei danni subìti risultanti dagli accertamenti svolti dal comune.

In questo caso, i contributi sono concessi dal consiglio su proposta della giunta regionale.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche per i danni causati da calamità naturali verificatisi successivamente al 1° settembre 1973.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge per danni prodotti da calamità naturali devono essere presentate al sindaco, entro sessanta giorni dall'evento calamitoso. Nel caso in cui tale evento si sia già verificato, il termine di sessanta giorni si intende riferito a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 280.000.000 faranno carico al cap. 33800 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1974, che presenta la necessaria disponibilità.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il 2° anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi, nei limiti fissati dal primo comma, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *giugno* 1974 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 6 *luglio* 1974.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1974, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1973, n. 14, recante contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1973, n. 14, è sostituito con il seguente:

« Al fine di promuovere ed agevolare l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive attraverso le forme di associazione economica tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio, sono concessi contributi in conto capitale:

a) agli esercenti il commercio al dettaglio, iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza della cassa mutua ai sensi di legge, che si associano, in qualsiasi forma, per la gestione in comune di un punto di vendita al dettaglio, con priorità per quelli di vendita di generi di largo e generale consumo;

b) alle cooperative, ai consorzi, ai gruppi di acquisto collettivo aventi fine di mutualità tra gli associati, che si costituiscono per l'acquisto in comune delle merci o per la produzione dei servizi inerenti l'attività di distribuzione commerciale ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1973, n. 14, è sostituito con il seguente:

« Ai soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*), i contributi sono concessi nella misura massima del 30% della spesa complessiva sostenuta per l'acquisizione dei beni mobili, l'ampliamento ed il miglioramento dei beni immobili destinati al nuovo esercizio commerciale.

Ai soggetti di cui all'art. 1, lettera *b*), i contributi sono concessi nella misura massima del 20 % della spesa complessiva sostenuta, per l'acquisto dei beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto e per l'acquisto, l'ampliamento ed il miglioramento dei beni immobili destinati all'espletamento dei servizi sociali.

Ai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), possono altresì essere concessi, limitatamente agli anni 1974 e 1975, contributi nella misura massima pari alla metà di quella stabilita nei precedenti commi, per le iniziative ivi previste, nel caso che l'associazione tra gli esercenti il commercio al dettaglio, o la costituzione delle cooperative, dei consorzi, dei gruppi di acquisto collettivi, sia intervenuta prima del 31 maggio 1973 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1973, n. 14, è sostituito con il seguente:

« Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio immediatamente successivo alla data di costituzione della forma associativa.

Per l'anno 1974 le domande dovranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Le domande presentate nel termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1973, n. 14, inerenti l'anno 1974 sono ammesse ai benefici nella misura stabilita dalla presente legge.

Nei casi previsti dal terzo comma del precedente articolo le domande dovranno essere presentate per l'anno 1974 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana; per l'anno 1975 entro il 31 maggio dello stesso anno ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1973, n. 14, è sostituito con il seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 e per gli oneri di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di 150.000.000 di lire.

La maggiore spesa di L. 100.000.000 rispetto quanto previsto dall'art. 7 della legge 17 marzo 1973, n. 14 farà carico al capitolo 34500 "Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, nel quale è già stata iscritta la disponibilità necessaria.

Alla maggiore spesa cui al comma precedente sarà fatto fronte con i proventi della tassa regionale di circolazione, di cui al cap. 00400 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1974, che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281 e del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 per l'anno 1974 aumenta rispetto al 1973, di L. 5.500.000.000.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi, nei limiti previsti dal primo comma, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi; in ogni caso, però, non oltre il 2° anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1974, n. 39.

Norme transitorie per la composizione di consigli, comitati, commissioni ed altri organismi rappresentativi, operanti nell'ambito delle materie trasferite o delegate alla competenza regionale nel settore socio-sanitario e della formazione dei relativi operatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sia provveduto - con apposita legge regionale - al riordinamento ed alla delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative di cui ai decreti del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9, nonchè di quelle trasferite con l'articolo 1, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, la nomina dei comitati e commissioni o la designazione di singoli componenti dei medesimi o di altri organismi rappresentativi, previste dalle vigenti leggi nell'ambito delle materie oggetto dei decreti sopra citati, attualmente trasferite o delegate alla competenza regionale, ovvero demandate alla competenza della Regione da disposizioni regolamentari di enti pubblici, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

La composizione delle commissioni, dei comitati e di altri organismi nei quali sia prevista la presenza - in qualità di presidenti, di componenti o di segretari - di funzionari del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno ovvero quella del medico provinciale o del veterinario provinciale è variata.

I membri predetti sono sostituiti come segue:

a) funzionario medico o veterinario del Ministero della sanità si intende sostituito con:

esperto in materia sanitaria o veterinaria della regione Toscana,

oppure con:

funzionario medico o veterinario della regione Toscana,

ovvero con:

assistente nelle discipline sanitarie e sociali della regione Toscana,

di cui alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54;

b) funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno si intende sostituito con:

esperto in materie amministrative della regione Toscana,

oppure con:

funzionario amministrativo della regione Toscana,

ovvero con:

assistente amministrativo della regione Toscana,

di cui alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54;

c) medico provinciale si intende sostituito con:

un esperto in materia sanitaria ovvero un funzionario medico della regione Toscana,

di cui alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54;

d) veterinario provinciale si intende sostituito con:

un esperto in materia veterinaria o un funzionario veterinario della regione Toscana,

di cui alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Nei casi di cui ai punti *a*) e *b*), qualora sia indicata la qualifica di funzionario statale, la sostituzione è effettuata tenuto conto della corrispondente qualifica regionale quale risulta dalla tabella *C*) allegata alla legge regionale n. 54/1973, più volte citata.

Art. 3.

Le sostituzioni di cui ai punti *a*) e *c*) del precedente art. 2 possono essere effettuate - limitatamente al caso di personale medico - anche con ufficiali sanitari titolari di uffici comunali o consortili della Regione.

Art. 4.

L'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 è così sostituito:

« Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal presidente della provincia o, per sua delega, dall'assessore provinciale responsabile del settore sanitario, ed è composto:

da un esperto in materia sanitaria o da un funzionario medico della regione Toscana;

da un esperto in materia veterinaria o da un funzionario veterinario della regione Toscana;

da un esperto in ingegneria o da un funzionario ingegnere della regione Toscana;

da un esperto in materie agronomiche o da un funzionario agronomo della regione Toscana;

dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo di provincia;

dal capo dell'ispettorato del lavoro;

dall'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo di provincia;

dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di provincia;

da un medico condotto;

dai direttori delle sezioni medico-micrografiche e chimiche del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

da un presidente di amministrazione ospedaliera;

da un sovraintendente e da un direttore sanitario di ospedale avente sede nel capoluogo di provincia;

da un primario medico e un primario chirurgo ospedaliero;

da tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

da una persona esperta nelle materie amministrative;

da due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

da un rappresentante per ciascuno degli ordini e collegi sanitari;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I componenti non di diritto sono nominati con deliberazione della giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Art. 5.

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 è così sostituito:

« Le funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità sono disimpegnate da un funzionario o assistente amministrativo della Regione, designato dalla giunta regionale ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 15 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 257/61 è così sostituito:

« Straordinariamente il predetto consesso può essere riunito dal suo presidente tutte le volte che sia ritenuto necessario o quando ne sia richiesto dal presidente della giunta regionale ».

Art. 7.

Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono svolte dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1974, n. **40.**

Modifica alla legge regionale 24 agosto 1972, n. 26, contenente norme sulla estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1972, n. 26, contenente norme sulla « Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti », è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni producono al presidente della giunta regionale debita documentazione, comprovante le spese da essi effettivamente sostenute nell'anno decorso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli precedenti ».

L'art. 6 della legge regionale è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, entro il successivo mese di febbraio, a titolo di acconto sulle spese per l'anno in corso, una somma pari al 90 % delle spese sostenute nell'anno precedente, quali risultano dalla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5 che precede, debitamente controllata dagli uffici regionali in sede contabile.

Entro il detto mese di febbraio, e sempre sulla base della documentazione sopra richiamata, la giunta regionale provvede contestualmente alla liquidazione finale per l'anno precedente, a conguaglio delle somme già erogate a titolo di acconto.

Con successivo provvedimento della giunta regionale, vengono erogati ai comuni contributi per gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione della legge regionale 24 agosto 1972, n. 26, come sopra modificata ».

La presente legge produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1974, n. **41.**

Modifica alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 2, contenente norme sulla estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 2, contenente norme sulla « Estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani ed ai commercianti », è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni producono al presidente della giunta regionale debita documentazione, comprovante le spese da essi effettivamente sostenute nell'anno decorso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli precedenti ».

Il primo e secondo comma dell'art. 6 della detta legge regionale sono sostituiti come segue:

« La giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, entro il successivo mese di febbraio, a titolo di acconto sulle spese per l'anno in corso, una somma pari al 90% del contributo di cui all'art. 3 sulle spese sostenute nell'anno precedente, quali risultano dalla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5 che precede, debitamente controllata dagli uffici regionali in sede contabile.

Ai comuni che hanno erogato l'assistenza di cui alla presente legge solo per alcuni mesi dell'anno precedente, l'acconto sul contributo regionale è erogato sulla base della spesa media mensile ragguagliata all'intero anno.

Ai comuni che attuano per la prima volta il servizio, l'acconto viene erogato sulla base del numero degli assistiti e della presunta spesa media pro-capite, determinata dalla giunta regionale.

Entro il detto mese di febbraio, e sempre sulla base della documentazione sopra richiamata, la giunta regionale provvede contestualmente alla liquidazione finale per l'anno precedente, a conguaglio delle somme già erogate a titolo di acconto ».

La presente legge produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1974, n. **42**.

Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione al presidente, ai membri ed al segretario del comitato tecnico regionale per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi della legge 27 maggio 1952, n. 949, sull'Artigiancassa, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità ed il rimborso delle spese, nonchè il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti e il segretario del comitato regionale previsto dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 sono disciplinate dalla presente legge.

Per i membri del comitato che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dipendenti dallo Stato si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 2.

Ai *componenti il comitato tecnico* regionale di cui al precedente articolo ed al segretario dello stesso è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di seduta all'anno, nella misura di:

L. 20.000 al presidente;
L. 15.000 agli altri componenti;
L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del comitato tecnico regionale ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente e dal segretario del comitato tecnico regionale.

Art. 3.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello sede del comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di lire 40 a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove ha sede il comitato tecnico regionale.

Art. 4.

Ai componenti ed al segretario del comitato tecnico regionale che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo le norme della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1972.

La missione deve essere autorizzata dal presidente del comitato tecnico regionale.

Art. 5.

La corresponsione del gettone di presenza, della indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio, decorre dalla data di insediamento della commissione tecnica.

La giunta regionale provvederà al conguaglio fra le somme dovute al presidente, ai componenti ed al segretario del comitato tecnico regionale a norma della presente legge e quelle anticipate a qualsiasi titolo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto al capitolo 48 del bilancio della Regione per l'esercizio 1972, al cap. 23800 per l'esercizio 1973 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 luglio 1974.

(6929)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742710)